

N. R.G. 275/2025 conc.prev.



Tribunale di Pavia
Sezione Fallimentare Ufficio di Pavia

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Erminio Rizzi	Presidente
Francesca Claris Appiani	Giudice rel.
Renato Cameli	Giudice

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. r.g. **275/2025** promosso da:

CO.MET.IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, assistito dall'avv. RODOLFO MASERA ANDREA, con domicilio eletto in VIA MADONNA SETTE DOLORI VIGEVANO, presso il difensore

ha emesso il seguente

DECRETO

considerato che con ricorso depositato il 10.11.2025, CO.MET.IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di deposito del piano e della proposta ai sensi dell'art. 44 CCII;

rilevato che il Tribunale ha concesso il termine di 60 giorni, poi prorogato di altri 60 giorni;

rilevato che in data 10.3.2026 il debitore, nel rispetto del termine concesso, ha depositato il piano e la proposta;

rilevato che il concordato proposto può qualificarsi con continuità indiretta *ex art. 84, comma 2, CCII*, vista la previsione di vendita dell'intera azienda a soggetto già indentificato attraverso la procedura di legge;

valutata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 84 CCII, trovandosi la società in stato di insolvenza, avuto particolare riguardo ai dati esposti

nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria *ex art. 87, comma 1, lett. a), CCII* e alle evidenze delle scritture contabili depositate *ex art. 39, comma 1, CCII*; ritenuta la completezza della documentazione depositata, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. CCII, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore; ritenuto in particolare che il mancato deposito dell'elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni della società sia giustificato dalla inesistenza degli stessi, come da controllo del commissario giudiziale, e che il progetto industriale non possa essere redatto nel caso di trasferimento d'azienda;

osservata la conformità dei contenuti formali e sostanziali del piano alle previsioni dell'art. 87, commi 1 e 2, CCII;

rilevata l'adeguatezza e sufficiente completezza della relazione *ex art. 87, comma 3, CCII*, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge;

osservato che la proposta prevede la soddisfazione dei creditori mediante la cessione della propria azienda ad un imprenditore terzo, già individuato nell'attuale affittuario dell'azienda stessa CIEMME s.r.l., generante la maggior parte dell'attivo concordatario, insieme alle disponibilità liquide, i crediti da incassare e le rimanenze di magazzino;

rilevato che il prezzo di cessione è corroborato da perizie di stima che ne attestano la congruità e garantito da lettera di patronage della controllante, impresa maggiormente capitalizzata rispetto alla cessionaria che è stata costituita per l'operazione;

rilevato che l'importo indicato in relazione al recupero dei crediti, già svalutato rispetto all'indicazione di bilancio, confermato dall'attestatore, risulta quasi integralmente incassato;

rilevato che la cessione del magazzino, i cui beni sono stati correttamente inventariati e valorizzati, è attualmente oggetto di contratto estimatorio e che, alla cessione dell'azienda è prevista la loro vendita ad un prezzo correttamente valorizzato;

rilevato che l'attivo concordatario è indicato in € 2.247.356,22, somma necessaria per effettuare:

- pagamento integrale degli oneri prededucibili e delle spese di procedura;
- pagamento dei crediti assistiti da privilegio generale mobiliare *ex art. 2751bis c.c.* e da privilegio sussidiario immobiliare *ex art. 2776 c.c.*, nella misura del 100%, entro 6 mesi dall'omologa, con la precisazione che i crediti vantati dai dipendenti per TFR ed altre competenze di fine rapporto non sono esigibili, perché il loro rapporto di lavoro prosegue con l'affittuaria, mentre i crediti per TFR e retribuzioni arretrate dei dipendenti cessati saranno pagati entro trenta giorni dall'omologazione della procedura;

- pagamento dei crediti degli istituti finanziari, assistiti dalla garanzia di Mediocredito Centrale (il quale agisce in regresso con il privilegio di cui all'art. 9 comma 5°, del D.Lgs. 123/98), nella misura del 20% ed entro 6 mesi dall'omologa;
 - pagamento dei crediti degli enti previdenziali ed assistenziali, assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2752, con il grado di cui all'art. 2778, numero 1, c.c. e da privilegio sussidiario immobiliare ex art. 2776 c.c., nella misura del 100%, entro 180 giorni dall'omologazione;
 - pagamento dei crediti dell'Erario, assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c., con il grado di cui all'art. 2778, numeri 18 e 19, c.c., e da privilegio sussidiario immobiliare ex art. 2776 c.c., nella misura del 100%, entro 180 giorni dall'omologazione;
 - pagamento dei crediti dell'INAIL, assistiti da privilegio generale mobiliare ex artt. 2754 c.c., con il grado di cui all'art. 2778, numero 8, c.c., soddisfatto in misura pari al 19%, entro 180 giorni dall'omologazione, mediante transazione ex art. 88 CCII;
 - pagamento dei crediti vantati dal Comune di Vigevano, assistiti da privilegio generale mobiliare ex artt. 2752 c.c., con il grado di cui all'art. 2778, numero 20, c.c., soddisfatti in misura pari al 18%, entro 180 giorni dall'omologazione;
 - pagamento del credito vantato da un fornitore per rivalsa accise ex art. 16 D. Lgs. 504/1995 e 2752 c.c., soddisfatto in misura pari al 17%, entro 180 giorni dall'omologazione;
 - pagamento dei creditori ab origine chirografari nella misura del 13,55 %, entro 180 giorni dall'omologazione;
- rilevato che la dilazione prevista per il pagamento dei creditori privilegiati è compatibile con la vendita dei cespiti e sicuramente migliorativa rispetto a quanto si verificherebbe nella prospettiva della liquidazione giudiziale;
- ritenuto che, in relazione alle regole di distribuzione dell'attivo concordatario, tenuto in considerazione, allo stato, il valore teorico di liquidazione dei beni come indicato nelle perizie di stima dell'immobile e dell'azienda, sia stato rispettato il criterio della priorità assoluta e della priorità relativa;
- ritenuta la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 85 CCII, posto che la suddivisione dei creditori concorsuali e la differenziazione dei trattamenti riservati alle singole classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti a ciascuna di esse;
- rilevato che il professionista attestatore incaricato:
- ha attestato la veridicità dei dati aziendali esposti nel ricorso per l'ammissione alla presente procedura e nella documentazione ad esso allegata dando atto della effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;

- ha riscontrato la fattibilità economica della proposta secondo le modalità enunciate nel piano, e cioè la ragionevole previsione che l'attivo concordatario si configura, con sufficiente probabilità, adeguato e idoneo a coprire le spese di procedura e i debiti come identificati e quantificati;

- ha attestato la maggior convenienza della procedura concordataria rispetto a quella liquidatoria ed il miglior soddisfacimento dei creditori;

ritenuta la ritualità della proposta di concordato in continuità aziendale e la non manifesta inidoneità del relativo piano alla soddisfazione dei creditori, come prospettata dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali;

visto l'art. 47 CCII;

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo di CO.MET.IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02161750183), con sede in Mortara via Fermi 100;

nomina

giudice delegato per la procedura di concordato la dott.ssa Francesca Claris Appiani;

conferma

il commissario giudiziale nella persona della dott.ssa TOMARCHIO LUCIA;

stabilisce

la data iniziale del 28.9.2026 e la data finale del 2.10.2026 per l'espressione del voto dei creditori, da eseguirsi attraverso l'invio di mail all'indirizzo pec della procedura, tempestivamente comunicato dal Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 104 CCII;

fissa

il termine del 12.6.2026 per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori;

fissa

il termine perentorio non superiore quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito, a cura del debitore, nella cancelleria del tribunale della somma pari circa al 20 % dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura; la somma dovrà essere versata su c/c bancario intestato alla società in concordato preventivo, in persona del Commissario Giudiziale;

ordina

la comunicazione del presente decreto al pubblico ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa ammessa al concordato, qualora presenti;

ordina

altresì, la pubblicazione per estratto del presente decreto, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCII;

Letto l'art. 42, comma 1, CCII,

MANDA

alla Cancelleria di acquisire dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto nazionale di previdenza sociale e dal Registro delle imprese i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII, di seguito riportati, inoltrando, se il collegamento diretto alle banche dati non è operativo, richiesta tramite PEC:

- dal Registro delle imprese devono essere acquisiti i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda;
- dall'Agenzia delle entrate devono essere acquisite le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti;
- dall'Istituto nazionale di previdenza sociale sono acquisite le informazioni relative ai debiti contributivi.

Pavia, 07/05/2026

Il Presidente
Erminio Rizzi